

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Anche la fattispecie di cui all'art. 474 c.p. è stata modificata ad opera della stessa legge, la n. 99 del 2009, che ha inserito la norma tra i nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lg. 231/2001.

La disposizione continua a prevedere una fattispecie sussidiaria rispetto all'art. 473 c.p., pertanto **solo chi non è concorso nella contraffazione può rispondere dell'introduzione nel territorio dello Stato o nella messa in commercio.**

La falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata, infatti, da un *iter* esecutivo bifasico: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi meno grave disciplinata dall'art. 474).

La nuova formulazione interviene su più fronti, portando ad una migliore indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie e ad uno sdoppiamento dei delitti previsti, con un diverso apparato sanzionatorio rapportato alle due diverse condotte ora previste nei commi primo e secondo: l'introduzione e gli atti di commercio.

Infine, riduce lo spettro delle condotte punibili l'indicazione del **dolo specifico di profitto**.

Quanto all'interesse protetto dalla norma, la dottrina maggioritaria, come per l'art. 473 c.p., ritiene che il bene giuridico tutelato debba rinvenirsi nella **fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi** delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali¹

L'oggetto materiale delle condotte sono sempre i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Per una disamina di tali elementi, non resta che rinviare al precedente articolo, di commento alla fattispecie di cui all'art. 473 c.p., già pubblicato su questa Rivista.

Per quanto concerne il primo comma dell'articolo in esame, esso punisce le condotte di introduzione nel territorio dello Stato, punendole con una sanzione più gravosa della precedente: reclusione da uno a quattro anni e multa da 3.500 a 35.000 euro.

Il delitto si presenta come ontologicamente transnazionale e si pone appunto nell'ottica di contrasto al traffico internazionale di prodotti contraffatti, che causa ingenti danni al nostro sistema economico.

¹ Fiandaca-Musco, *Diritto Penale, Parte Speciale*, Bologna, 1997

Opportunamente, quindi, la legge n. 99/2009 ha creato un collegamento tra questo articolo (assieme al precedente) e la legge n. 146/2006 di Ratifica della Convenzione ONU sul contrasto al crimine organizzato transnazionale e i suoi protocolli aggiuntivi.

Ebbene, tra le misure introdotte dalla legge di ratifica nell'ottica di contrasto al crimine transnazionale, vi è il primo comma dell'art. 9 che, per tutelare appartenenti alle forze dell'ordine che partecipano alle c.d. "operazioni sotto copertura", dispone che non sono punibili:

gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego.

La legge n. 99, all'art. 17, ha inteso inserire nel novero dei reati che permettono questo tipo di operazioni anche gli artt. 473 e 474 c.p., fornendo così ulteriori strumenti alle forze dell'ordine nel contrasto al commercio di prodotti contraffatti.

Il secondo comma dell'art. 474 punisce invece le condotte di chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti contraffatti.

Mentre l'ultima condotta ha funzione di chiusura del sistema di tutela, onde evitare lacune nella punibilità di condotte illecite, la punibilità della mera detenzione ai fini di vendita, locuzione peraltro rimasta inalterata rispetto alla precedente formulazione, segna un'anticipazione della tutela penale, a maggior tutela degli interessi protetti dalla norma.

La sanzione, opportunamente più blanda rispetto alle ipotesi di introduzione del territorio dello Stato, ma inasprita rispetto alla precedente formulazione, prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino ad euro 20.000.

Sul piano dell'elemento soggettivo, il dolo ora previsto dalla norma è specifico di profitto; pertanto la punibilità è indirizzata soprattutto nei confronti di operatori professionali (siano essi aziende o singoli) che lavorano nel mercato dei prodotti contraffatti.

Il dolo generico, invece, deve cadere su tutti gli altri elementi richiesti dalla norma, e quindi è necessaria la consapevolezza della contraffazione del marchio altrui.

Secondo costante giurisprudenza, **il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi può concorrere con il delitto di ricettazione**, in quanto la fattispecie astratta dell'art. 474 c.p. non contiene tutti gli elementi costitutivi della ricettazione.

Lo stesso soggetto può quindi commettere entrambi i reati, stante la diversa soggettività giuridica dei due reati. L'art. 474, infatti, è posto a tutela della fede pubblica, mentre l'art. 648 rientra tra i delitti contro il patrimonio, e distinti sono anche gli scopi delle norme: nella ricettazione si vuole evitare la circolazione di prodotti provenienti da delitto, mentre l'altra ipotesi offre una protezione della pubblica fede commerciale (Cass. Sez. V. n. 206998/97).

(Maurizio Arena)